

Vista la L. 1395/1923;
Visto il R.D. 2537/1925;
Visto il D.Lgs. Lgt. 382/1944;
Vista la L. 536/1949;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 328/01;
Visto il D.Lgs. 196/03;
Visto il D.P.R. 169/05;
Visto il D.P.R. 137/2012;
Visto il Regolamento per la Designazione dei componenti i Consigli di Disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia n. 22 del 30/11/2012;
Vista la designazione dei componenti del Consiglio di Disciplina da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di Campobasso del 22/11/2013 ed il verbale di insediamento del 10/12/2013;
Viste le indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari, fornite dal CNI nel 28/4/2014 con Circolare 366/XVIII Sess. ove, nel fornire indicazioni di carattere pratico, viene espressamente specificato che rimane ferma "l'autonomia dei Consigli di Disciplina in materia disciplinare";
Vista la necessità di regolamentare aspetti procedurali del Consiglio di Disciplina, non previsti in alcun modo dalle vigenti disposizioni di legge e dalle stesse indicazioni generali del CNI, anche coerentemente con la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa ad aspetti disciplinari;

tutto ciò premesso,

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri nella seduta del 19/10/2016 approva il Regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso in allegato.
Campobasso 19.10.2016

Regolamento del Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso

Art. 1 – Norme generali

Il Consiglio di Disciplina Territoriale e gli organi che ne sono espressione hanno potere di autonomia in relazione alla individuazione delle regole di comportamento. Tali regole o Norme Deontologiche acquistano valenza prescrittiva nei confronti della condotta etico sociale degli iscritti e doverosamente sanzionabili se non rispettate. Quindi il Consiglio di Disciplina si atterrà al CODICE DEONTOLOGICO elaborato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 09/04/2014 ed approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso nella seduta del 18/06/2014.

Nelle competenze del Consiglio di Disciplina ricadranno anche le seguenti inosservanze degli adempimenti obbligatori, opportunamente segnalate dal Consiglio dell'Ordine:

- morosità per inadempienza del contributo annuale,
- aver esercitato la professione senza aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale per acquisire i C.F.P. (si deve esser e in possesso di 30 Crediti Formativi annui),
- aver esercitato in forma autonoma la professione di ingegnere senza la stipula di assicurazione volta a coprire gli eventuali danni derivati dall'esercizio della libera professione,
- evasione fiscale e/o previdenziale accertata in via definitiva.

Art. 2 – Disposizioni generali

Presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, presso cui si riunisce il Consiglio di Disciplina, è tenuto, a cura della Segreteria, un Registro nel quale, dopo essere stati debitamente protocollati, verranno inseriti in ordine cronologico gli esposti comunque pervenuti.

La Segreteria, appena ricevuta la segnalazione, provvede a formare il fascicolo e ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina.

L'azione disciplinare a carico dell'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino con esposti violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come, ad esempio, tramite la stampa.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale inizio a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Collegio di Disciplina a cui verrà assegnato il fascicolo.

Nel registro verrà poi annotata, la data di assegnazione al collegio di disciplina, la data di chiusura del procedimento con l'annotazione dell'esito (archiviazione, avvertimento, censura, sospensione, cancellazione).

Il registro e i fascicoli di cui al precedente comma 1, dovranno essere custoditi presso la sede dell'Ordine in un armadio, dotato di chiusura a chiave, esclusivamente dedicato. Le chiavi saranno custodite dalla Segreteria dell'Ordine e dal Presidente del Consiglio di Disciplina.

Nel caso in cui è consentito l'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, l'interessato potrà prenderne visione sotto la supervisione della Segreteria o del Presidente. Nel caso di estrazione di copia, l'interessato dovrà elencare per iscritto i documenti richiesti.

Art. 3 - Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Vice Presidente del Consiglio sono attribuite dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Consigliere che immediatamente gli succede con la maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo, questi provvederà a presiedere il Consiglio in caso di sua assenza.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina sono svolti dal personale del Consiglio dell'Ordine.

I componenti del Consiglio di Disciplina dovranno attenersi agli orari ed alle regole organizzative dell'Ordine relativamente agli uffici ed ai dipendenti.

Le eventuali spese strettamente connesse alle attività disciplinari e al funzionamento del Consiglio di Disciplina sono inserite nel bilancio dell'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari; per quanto riguarda i connessi aspetti economici, la sua autonomia è soggetta al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio dell'Ordine.

Art. 4 - Collegi di disciplina

Il Consiglio di Disciplina è internamente articolato in tre Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Tutte le deliberazioni di ogni singolo Collegio di Disciplina devono essere sottoposte al visto del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Art. 5 - Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

Sono rimessi alla valutazione del Presidente del Consiglio di Disciplina:

- la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina.

L'assegnazione dei procedimenti ai diversi Collegi di Disciplina da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina risponderà a criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 6 - Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Art. 7 - Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione

rispettando l'ordine di anzianità di nomina dei componenti supplenti da parte del Presidente del Tribunale di Campobasso.

Il componente supplente subentrante nel Consiglio di Disciplina sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina agli stessi Collegi di cui faceva parte il componente effettivo che ha sostituito e provvederà a riassegnare le funzioni nell'ambito del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il componente supplente subentrante potrà proseguire nella trattazione delle pratiche al posto di quello sostituito, anche se queste si trovino già in fase di giudizio.

Art. 8 - Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle sedute dello stesso Consiglio e/o del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato per tre sedute consecutive senza avere inviato formale comunicazione dei motivi d'impedimento, verrà dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Consiglio di Disciplina e sarà sostituito da un componente supplente.

Art. 9 - Conflitti d'interesse

Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

Sulla ricusazione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Collegio di Disciplina di cui fa parte il componente ricusato; in caso di accoglimento della ricusazione, detto componente sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale.

Oltre a quanto previsto all'art.51 del C.P.C. configurano un conflitto di interessi per il Consigliere, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a provvedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ne ha determinato l'avvio, per un periodo anteriore a cinque anni dalla data di inizio del procedimento disciplinare.

In ogni caso, il Presidente del Collegio di Disciplina interessato, darà comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina di quanto avvenuto.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricusato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Art. 10 - Giudizio disciplinare

Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso, attraverso i suoi tre Collegi di Disciplina, è chiamato a esprimersi sui comportamenti non conformi alle norme del Codice Deontologico vigente all'epoca degli illeciti che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione.

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il

comportamento abbia rilevanza penale; esso può essere, quindi, concluso senza necessariamente attendere l'esito di quello penale. Nel caso di sospensione, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la sospensione del procedimento, indicando la data di sospensione. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina.

Analoga procedura andrà seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

In ogni fase del procedimento disciplinare l'indagato deve essere posto nella piena condizione di interloquire, gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, anche con assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti relativi al procedimento, previa comunicazione della richiesta ai soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

Art.11 - Accesso agli atti

L'accesso agli atti, da parte di ogni interessato al procedimento disciplinare è regolato dalle disposizioni della legge 291/90 in quanto applicabili. A tal fine il Responsabile del provvedimento è individuato nel Presidente del Consiglio di Disciplina, mentre al Collegio incaricato spetta ogni decisione circa la richiesta di accesso agli atti per il procedimento al suo esame.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2°, lettera D) della legge 291/90, in via generale, si prevede che le richieste di accesso che potrebbero comportare la violazione del diritto di riservatezza del terzo estraneo al procedimento disciplinare saranno valutate e se nel caso respinte. Ogni eccezione dovrà essere adeguatamente motivata.

Fermo quanto sopra, le richieste di accesso provenienti dall'indagato e relative agli atti istruttori potranno essere differite dal Collegio alla conclusione della fase istruttoria con provvedimento motivato.

Art.12 - Fase preliminare

Dopo che il Presidente del Consiglio di Disciplina ha assegnato il procedimento al Collegio, il Presidente di quest'ultimo assumerà le informazioni che stimerà opportune alla verifica dei fatti segnalati. In questa fase è facoltà del Presidente sentire l'indagato in modo informale dopo averlo messo al corrente sinteticamente dei fatti oggetto della segnalazione. L'indagato potrà declinare tale invito.

La convocazione non prevede procedure particolari e non richiede l'obbligo di redigere un apposito verbale, anche se lo stesso è da ritenersi opportuno.

Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'indagato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e svolgere tutte le attività ritenute opportune per informarsi in via sommaria sui fatti oggetto della contestazione.

Si ritiene congruo per l'espletamento della fase preliminare un tempo massimo di 60 giorni.

Art.13 - Fase istruttoria

Terminate le verifiche preliminari, il Presidente convoca il Collegio di Disciplina per avviare la fase istruttoria nel corso della quale l'indagato dovrà essere convocato dinanzi al medesimo Collegio di Disciplina. In questa sede gli verranno rivolte domande e richieste di chiarimenti e potrà esporre verbalmente le proprie difese e presentare una relazione scritta sui fatti.

La convocazione può avvenire con raccomandata A/R, con PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, con un preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso in cui l'indagato non si presenti all'audizione, senza aver presentato un giustificato motivo, si procederà in sua assenza; se presenta giustificato motivo verrà convocato una seconda volta.

Durante la riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite, il Presidente relaziona sui fatti e sulle informazioni ricevute. L'indagato, eventualmente assistito dal

proprio legale e/o esperto di fiducia, espone le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Al termine della audizione, fatto uscire l'indagato, il Collegio decide se esistano motivi per incardinare un procedimento disciplinare, individuando le norme deontologiche che si ipotizzano violate. La decisione può essere presa immediatamente oppure rimandata ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti.

Qualora non si ravvisino fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera l'archiviazione.

Il verbale della riunione, redatto dal segretario è riservato e come tale conservato e deve contenere la relazione del Presidente, gli atti e documenti prodotti. Il verbale della sola audizione sarà firmato da tutti i presenti.

Conclusa l'audizione, se non è stata deliberata l'archiviazione, l'indagato avrà la possibilità di chiedere la presentazione di ulteriore documentazione che dovrà essere presentata, presso la segreteria, entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'incontro, oppure chiedere l'audizione di persone informate dei fatti. In tal caso viene rimandata la decisione di avviare il procedimento disciplinare ad una riunione successiva del Collegio, dopo aver ascoltato le eventuali persone informate dei fatti e se ritenuto necessario anche l'esponente, senza necessità di riconvocazione dell'indagato.

Qualora l'indagato non si avvalga della facoltà di presentare nuova documentazione, il Collegio decide di dare inizio al provvedimento disciplinare.

Si ritiene congruo per l'espletamento della fase istruttoria un tempo massimo di 120 giorni prorogabile di altri 60 giorni previo provvedimento motivato del Presidente.

Art. 14 - Fase decisoria

Il Presidente nomina un componente del Collegio come relatore (può essere anche lui stesso). Il relatore può effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio.

Quando il procedimento è sufficientemente istruito, il relatore informa il Presidente che fa citare l'indagato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario o ex legge 53/1994 e successive modificazioni da un Avvocato delegato, a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a 15gg dalla data di ricezione. In tale occasione, l'indagato potrà essere nuovamente sentito o potrà chiedere di essere sentito o produrre ulteriore documentazione.

La citazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione della norma, ossia dell'articolo del codice deontologico che si ipotizza violato; tale indicazione deve essere chiara, puntuale ed inequivoca, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;
- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione ha luogo l'udienza del Collegio di Disciplina in cui, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, vengono svolte le difese da parte dell'incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. Della seduta va redatto apposito verbale.

Ove l'incolpato non si presenti e non giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina. Le sedute del Collegio non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento. Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

L'udienza non può avere inizio se non sono presenti tutti i componenti del Collegio, nessuno dei quali può uscire dal luogo della riunione fino a quando non si sia pervenuti alla decisione, tranne il caso di rinvio.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza e non è possibile l'astensione.

Il Collegio di Disciplina può, per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia il componente che dissenta dagli altri colleghi, può far constatare il suo dissenso in busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta da tutti i componenti del Collegio.

Nel caso di rinvii a carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'incolpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Si ritiene congruo per l'espletamento della fase decisoria un tempo massimo di 120 giorni prorogabile di altri 60 giorni previo provvedimento motivato del Presidente.

Art. 15 - Sanzioni

Ai sensi dell'art. 4 del R.D. 2537/1925 il Collegio di Disciplina designato può pronunciare contro l'iscritto all'Albo soggetto al procedimento disciplinare una delle sanzioni descritte ai successivi commi, adeguata e proporzionata alla gravità della violazione accertata, fatte salve le eccezioni specificate.

La gravità della violazione sarà desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento dell'indagato; dalla gravità del danno o del pericolo arrecato agli interessi tutelati; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Inoltre il Collegio di Disciplina deve tener conto nell'irrogare la sanzione, anche, della capacità dell'indagato a violare la normativa professionale desunta: dai motivi dell'azione o omissione; da eventuali precedenti disciplinari e, in genere, dal comportamento professionale dell'indagato, sia prima che successivamente alla violazione disciplinare, nonché dal comportamento tenuto dall'indagato durante il procedimento disciplinare e dalla collaborazione che ha dimostrato al Collegio di Disciplina nell'espone senza riserve ogni circostanza utile ad un corretto e proficuo giudizio disciplinare.

Avvertimento: la sanzione dell'avvertimento consiste in una comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina all'indagato, con lettera raccomandata R.R., nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi. Viene inflitta nel caso di abusi o mancanze di lieve entità che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione e che hanno avuto un modesto riflesso.

Censura: la sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario o ex legge 53/1994 e successive

modificazioni da un Avvocato delegato. È inflitta in caso di abusi o di mancanze, lesivi del decoro e della dignità della professione; di comportamento scorretto nei confronti di colleghi professionisti e in particolare di quelli che hanno connessioni con la professione di ingegnere; violazione delle norme deontologiche. Viene inoltre prevista in caso di reiterazione della sanzione dell'avvertimento avvenuta per le stesse motivazioni.

Sospensione: la sospensione consiste nella inibizione all'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli art. 19 e 35 del Codice Penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione è inflitta sino ad un massimo di sei mesi:

- per violazioni del codice deontologico, che possono arrecare grave nocimento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'Albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto;
- per reiterazione della sanzione di censura prevista per le stesse motivazioni;
- per morosità segnalata dalla segreteria dell'ordine, dopo che essa ha provveduto a sollecito e comunque dopo due annualità;
- per aver esercitato atti di libera professione senza la necessaria assicurazione per tutto il tempo in cui non dimostrerà di aver ottemperato agli obblighi. Si specifica che l'assicurazione obbligatoria è regolata dal D.L. 138/211 e D.P.R. 137/212 ed è obbligatoria dal 15 Agosto 2013. In base a queste norme i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza, il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce illecito disciplinare;
- aver esercitato la libera professione senza i necessari C.F.P. L'inadempienza alla formazione continua costituisce illecito disciplinare da sanzionare. La sospensione avrà la durata fino al conseguimento dei C.F.P. necessari e sarà compito dell'Ordine segnalare al Consiglio di Disciplina sia la deficienza dei C.F.P. sia successivamente il raggiungimento del numero dei crediti necessari, in tal modo il Consiglio potrà revocare il provvedimento della sospensione.

La sanzione della sospensione è inflitta sino ad un massimo di due anni nei casi previsti all'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano ecc.) o per tempi diversi ove previsti da altre norme.

Cancellazione: la cancellazione dall'Albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19, comma 1 e 2, 30 e 31 del Codice Penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita dal provvedimento del giudice che l'ha comminata.

La sanzione della cancellazione dall'Albo, viene, altresì inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'Albo.

Art. 16 - Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze; il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso ai successivi adempimenti di cui al successivo art. 19.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

Si deve tener conto, a questo proposito, che, la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso dei termini, non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti, in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, su comunicazione della formale decisione (trattasi di atto dovuto) adottata da parte del Consiglio di Disciplina, tramite un Collegio di Disciplina, senza procedimento disciplinare.

Art. 17 - Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento delle quote annuali d'iscrizione, su segnalazione dell'Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina, viene avviato, dal Collegio di Disciplina al quale sarà assegnata la pratica, un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sua sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536. La sospensione così inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute.

Art. 18 - Contenuto della sanzione

La decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, essendo precluso al Collegio di Disciplina irrorare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato. La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della completezza e della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violati.

In sintesi la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- l'autorità emanante
- il professionista indagato
- l'oggetto della imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato
- motivi su cui si fonda l'atto
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta
- data in cui è stata pronunciata
- sottoscrizione di tutto il Collegio giudicante.

Art. 19 - Notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di Disciplina, adeguatamente motivata, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina che provvederà a darne comunicazione all'interessato secondo le seguenti modalità:

a) nel caso sia stata comminata la sanzione dell'avvertimento tramite pec e/o raccomandata a/r;

b) nel caso sia stata inflitta la sanzione o della censura o della sospensione o della cancellazione dall'Albo, tramite ufficiale giudiziario o per notifica ex legge 53/1994 e successive modificazioni da un Avvocato delegato.

La comunicazione dovrà contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento potrà essere impugnato secondo le modalità di cui all'Art. 20 del presente regolamento di cui dovrà essere informato per conoscenza il Consiglio di Disciplina al fine di sospendere la pubblicità del provvedimento.

Se entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica non sia stato presentato ricorso, il Presidente del Consiglio di disciplina informa il Presidente del Consiglio dell'Ordine affinché provveda ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso.

Deve, inoltre, essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti:

- Corte di appello
- Tribunale
- Prefettura
- Camera di commercio
- Ministero della Giustizia
- Ministero degli Interni
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Consiglio Nazionale
- Consigli degli Ordini Italiani.

Art. 20 - Ricorso per impugnazione del provvedimento del Consiglio di Disciplina.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza. Il ricorso è presentato al Consiglio di Disciplina che ha emanato l'atto e provvede alla sua trasmissione all'interessato.

Art. 21 - Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri non ne sospende automaticamente l'efficacia.

Peraltro, posto che l'incolpato può proporre con il ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri istanza di sospensione dell'efficacia della sanzione ex art. 3 del DPR n. 1199/1971, per un principio di opportunità giuridica, è necessario che l'esecuzione delle sanzioni comminate venga differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso, prevedendo, inoltre, che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Le sanzioni diventano definitive quando non venga presentato ricorso nei termini prescritti o nel caso in cui esso sia respinto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 22 - Reiscrizione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a provvedimento disciplinare, può esservi di nuovo iscritto, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda:

a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità del D.M. 01.10.1948 ("Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri").

Art. 23 - Pubblicità

Per quanto attiene il procedimento questo non è pubblico e si svolge " a porte chiuse".

Per quanto attiene alle sanzioni:

a) La censura, la sospensione dall'esercizio della libera professione e la cancellazione dall'Albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'Albo stesso ai sensi dell'art.61 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) che espressamente consente di *"menzionare nell'Albo professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidano sull'esercizio della professione"*.

b) Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte in regime di lavoro dipendente o di altra forma di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall'Albo.

c) Come previsto all'Art.3 Capo 1 Disposizioni generali del D.P.R. 7 Agosto 2012 n°137 i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti vengono annotati negli albi territoriali. I consigli territoriali forniscono, senza indugio, per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'Albo unico nazionale.

Art. 24 - Impugnazioni

Contro il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione, l'indagato può, in conformità all'art.10 del R.D. 2537/1925, proporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale Ingegneri. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. Mentre il Consiglio di Disciplina emette un provvedimento disciplinare, il ricorso al C.N.I. si configura come un processo quindi è consigliata l'assistenza di un legale

Art. 25 - Prescrizione

Le infrazioni disciplinari previste dal codice deontologico si prescrivono, in analogia a quanto previsto per altre professioni regolamentate, nel termine di 5 anni dalla loro commissione. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell'addebito nell'atto di citazione, sospende tale termine.

Art. 26 - Norme finali

Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed entra in vigore dalla data della sua approvazione e abroga eventuali regolamenti dell'Ordine degli Ingegneri di Campobasso.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmetterà al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Campobasso la presente deliberazione affinché sia inserita sul sito dell'Ordine e comunicata a tutti gli iscritti.